

Studio Previtali

Consulenza Fiscale - Assistenza Contabile - Paghe - Sicurezza sul lavoro & C.E.D

Bonus edilizi con visto di conformità e asseverazione “obbligatori”

Il decreto sui controlli preventivi delle *agevolazioni per la casa* (D.L. 157/2021 - GU Serie Generale n. 269 del 11-11-2021) **introduce l’obbligo del visto di conformità per tutti i bonus edilizi**, sia 50% ristrutturazione, che 65% risparmio energetico, che 90% bonus facciate, qualora sono oggetto di sconto in fattura o cessione del credito. Per il 110% gli adempimenti erano già presenti.

Ricordiamo che il Visto di Conformità è una certificazione rilasciata da un “commercialista” che attesta la regolarità della “pratica” fiscale e dei dati dichiarati.

Ora senza il nuovo visto di conformità per pratiche 50%, 65% e 90%, il cessionario/committente dell’opera non può cedere il credito o scontare la fattura ricevuta dal proprio fornitore.

Le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura, sempre secondo il decreto Frodi, oltre al visto di conformità di un soggetto abilitato, dovranno essere accompagnate dall’**asseverazione tecnica** di congruità dei prezzi, secondo i prezziari già in uso o i valori massimi che saranno stabiliti dal Ministero della Transizione ecologica.

L’assenza di una decorrenza specifica per l’obbligo dell’apposizione del visto e dell’asseverazione comporta che il nuovo adempimento è entrato in vigore già da venerdì 11/11/2021, data della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Il DL 157/2021 ha comunque lasciato molti dubbi tra i quali:

- assenza di chiarimenti sulla decorrenza dell’obbligo e su come gestire le situazioni in corso;
- non contiene riferimenti specifici all’altra novità introdotta dal DL 157/2021 “Antifrode”, vale a dire l’estensione dell’obbligo dell’asseverazione di congruità delle spese sostenute anche alle opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura per i bonus diversi dal 110%;
- per chi ha già concordato lo “sconto” con il fornitore (magari con fattura già emessa) o la cessione con l’intermediario finanziario (magari con trasferimento del credito già sottoscritto dalle parti) e deve solo inviare la comunicazione, com esi deve comportare?
- entrambi gli obblighi, il DL è stato pubblicato in GU venerdì 11/11, sarebbero già operativi da venerdì scorso anche per spese sostenute nei mesi scorsi?
- con riferimento ai crediti ceduti o alle prestazioni fatturate con sconto non ancora comunicate all’Agenzia come ci si comporta?

E’ comunque atteso a breve, un provvedimento ad hoc con cui l’Agenzia delle entrate disciplinerà le nuove procedure

Infine le norme introdotte dal DL 157/2021, che intendono rafforzare le misure a contratto di frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche è completato con l’introduzione dei **controlli preventivi**. A tal fine, il decreto dispone che, l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Il ns. studio rimane a Vs. disposizione e nei prossimi giorni speriamo di poterVi dare maggiori informazioni in merito. Con l’occasione si porgono cordiali saluti.

Madone, 16 novembre 2021

24040 Madone (bg)
24121 Bergamo (bg)
24057 Martinengo (bg)
www.studioprevitali.it

Piazza dei Vignali, 1
Via A. Locatelli, 62
Via Trieste, 30
email: studioATstudioprevitali.it (AT con @)

Tel. 035/995522
Tel. 035/235520
Tel. 0345/4013131

Fax 035/992761
Fax 035/50994047
Fax 035/50994047
Whatsapp: 3515401707

